



DECRETO N.11 DEL 06.11.2024

OGGETTO: INCARICO DI RESPONSABILE, TITOLARE DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE, DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO, DOTT. STEFANO PELLONI

IL VICESINDACO

RICHIAMATI gli artt. 50 comma 10, 107, 109 del Dlgs 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);

ATTESO che è necessario procedere alla individuazione dei titolari di incarichi di elevata qualificazione prendendo atto dell'assetto organizzativo dei Servizi in cui è articolato il Comune fatti salvi, tuttavia, ulteriori ed eventuali provvedimenti organizzativi;

CONSIDERATA la necessità di affidare il Servizio Amministrativo al relativo responsabile, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, affidandogli i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, previsti dall'art. 107, commi 2 e 3, del medesimo T.U.E.L.;

RITENUTO dunque di dover procedere al conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione cui demandare la direzione Gestionale e la Responsabilità del Servizio Amministrativo;

RITENUTO di poter procedere al conferimento dell'incarico quale Responsabile del Servizio Amministrativo e della titolarità del relativo incarico di Elevata Qualificazione al Sindaco, Dott. Stefano Pelloni, dal 06.11.2024, per un periodo massimo di tre anni, eventualmente prorogabile, o fino a diversa determinazione dell'Amministrazione, fatti salvi ulteriori ed eventuali provvedimenti *ad interim* in capo allo stesso Responsabile;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 4 del 20.06.2024 con il quale il sottoscritto è stato nominato assessore e vicesindaco del Comune di Vico nel Lazio;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 29.11.2023 recante "Art. 16 CCNL 2019-2021 del 16.11.2022: Istituzione di posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale oggetto di incarico di Elevate Qualificazioni";

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 17.04.2024 recante "Approvazione del regolamento comunale recante i criteri per l'individuazione, il conferimento e la graduazione degli incarichi di elevata qualificazione";

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 23.05.2023 recante "Approvazione del Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei servizi" ed in particolare l'art. 101;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 05.11.2024 recante “Revoca dei decreti Sindacali nn. 5, 6 e 7 del 20.06.2024”

DATO ATTO CHE

- ai sensi dell’articolo 19 del CCNL del triennio 2019- 2021 del 16/11/2022, negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell’art. 16 del citato CCNL.
- sempre negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, l’atto di conferimento degli incarichi per gli incarichi di elevata qualificazione è adottato dal Sindaco;
- ai sensi del menzionato art. 101 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi “Con uno o più provvedimenti del sindaco, in relazione al disposto dell’Articolo 53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’Articolo 29, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, possono essere attribuite, ai componenti dell’organo esecutivo: a) la responsabilità degli uffici e dei servizi...”;
- il menzionato regolamento comunale recante i criteri per l’individuazione, il conferimento e la graduazione degli incarichi di elevata qualificazione prevede che all’art. 2 che “L’atto di conferimento dell’incarico deve indicare l’oggetto, la durata, che non può essere inferiore ad un anno e superiore a tre anni, gli obiettivi generali da conseguire, che saranno specificati annualmente nel PEG/PDO, ed il trattamento economico spettante”;

ACCERTATO CHE ai sensi dell’art. 7, comma 4, del CCNL del triennio 2019-2021 del 16/11/2022, sono oggetto di contrattazione integrativa, tra l’altro, anche le materie concernenti:

1. la correlazione tra i compensi di cui all’art. 20, comma 1, lett. h) (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ) del presente CCNL e la retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQ;
2. l’incremento delle risorse di cui all’art. 17, comma 6 (Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato) del presente CCNL attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione, ove implicante, ai fini dell’osservanza dei limiti previsti dall’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all’art. 79;
3. i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQ;

RICHIAMATO l’art. 53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 secondo cui: “Gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti fatta salva l’ipotesi di cui all’articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all’articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio”;

RITENUTO che esigenze di contenimento della spesa in generale, tra cui quella del personale, giustifichino il ricorso alla fattispecie prevista dalla menzionata norma, mediante l’attribuzione della competenza all’adozione di tutti gli atti gestionali (di natura tecnica, amministrativa e

finanziaria - compresi l'assunzione degli atti di impegno contabile e la conseguente liquidazione, nonché l'accertamento delle relative entrate e la gestione delle risorse umane e strumentali);

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 concernente il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Tutto quanto premesso e considerato

DISPONE

- 1. DI NOMINARE**, per le premesse esposte in narrativa, Responsabile del Servizio Amministrativo il Sindaco, Dott. Stefano Pelloni ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 23 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, conferendo allo stesso la titolarità dell'incarico di Elevata Qualificazione alla quale fanno capo una serie responsabilità gestionali degli uffici e dei servizi complessivamente ricompresi nel settore assegnato fatti salvi ulteriori ed eventuali provvedimenti *ad interim* inerenti all'assetto organizzativo;
- 2. DI STABILIRE** che la presente nomina, è valida con decorrenza dal 06.11.2024 per il periodo di tre anni, eventualmente prorogabile, o fino a diversa determinazione dell'Amministrazione conseguente al riassetto organizzativo dell'Ente da stabilirsi con deliberazione della Giunta comunale;
- 3. DI STABILIRE** che il Dott. Stefano Pelloni è titolare della Posizione EQ di cui all'art. 16 del nuovo ordinamento dei dipendenti degli Enti Locali allegato al C.C.N.L. del 16/11/2022, senza diritto a percepire le indennità di posizione e risultato, in attuazione della menzionata disposizione di cui all'art. 53 comma 23 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- 4. DI ASSUMERE**, in prima persona, la Responsabilità del Servizio Amministrativo, in caso di assenza e/o impedimento e/o incompatibilità del Responsabile incaricato;
- 5. DI STABILIRE** che il presente decreto venga comunicato agli interessati;

Il presente provvedimento è affisso all'Albo Pretorio on line del Comune di Vico nel Lazio per 15 (quindici) giorni consecutivi, ai fini della pubblicità e della trasparenza degli atti amministrativi.

Vico nel Lazio, 06.11.2024

IL VICESINDACO
AVV. UMBERTO PALLONE